

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO
“BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 30/10/2008 –
30/10/2016 T.V. trimestrale Serie B01 SUBORDINATO ”
ISIN IT0004427396

Articolo 1 – Importo, valore nominale e taglio delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario subordinato “BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 30/10/2008 – 30/10/2016 T.V. trimestrale Serie B01 SUBORDINATO” è emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo di Euro 10.000.000 (Euro diecimilioni).

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/1998, e successive modifiche. Ogni obbligazione è emessa per un valore nominale unitario pari a 1.000 Euro. Ai sensi dell’Art.33 punto c) del Regolamento emittenti Consob, il lotto minimo di sottoscrizione e di negoziazione è pari a 50.000 Euro, con multipli di 1.000 euro.

Il prestito obbligazionario subordinato viene emesso a seguito delibera del CdA del 29/09/2008

Articolo 2 – Caratteristiche dell’obbligazione

Il prestito obbligazionario subordinato presenta le seguenti caratteristiche:

- > **prezzo di emissione** – le obbligazioni sono emesse alla pari (100/100);
- > **durata** – il prestito obbligazionario subordinato dura 8 anni, dal 30/10/2008 al 30/10/2016;
- > **data di godimento** – 30/10/2008, data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi;
- > **data di scadenza** – 30/10/2016, data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere;
- > **periodo di offerta** – dal 30/10/2008 al 29/04/2009, periodo durante il quale è possibile sottoscrivere le obbligazioni in offerta, salvo chiusura anticipata per raggiungimento dell’ammontare complessivo;
- > **data di regolamento** – data nella quale avviene il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore;
- > **valore nominale** – 1.000 Euro, valore nominale unitario delle obbligazioni;
- > **lotto minimo** – 50.000 Euro, importo minimo sottoscrivibile durante il periodo di offerta e negoziabile sul secondario dopo tale periodo; multipli di 1.000 euro
- > **parametro di indicizzazione** – tasso Euribor a 3 mesi con divisore 360 giorni aumentato di 15 punti base (0.15%)
- > **data e modalità di rilevazione** – il tasso Euribor a tre mesi (base di calcolo 360), verrà rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ciascuna cedola (giorno di riferimento). Qualora la determinazione del tasso Euribor a tre mesi al giorno di riferimento non fosse possibile per un qualsiasi motivo, la cedola verrà calcolata in funzione del tasso Euribor a tre mesi media del mese antecedente il mese di inizio godimento della cedola (base di calcolo 360);
- > **tasso di interesse** – l’importo di ogni cedola verrà determinato dividendo per quattro, con arrotondamento per difetto ai cinque centesimi, il tasso Euribor a tre mesi (base di calcolo 360), rilevato come specificato nel punto precedente e aumentato di 15 punti base (0.15%); l’importo della prima cedola sarà 1,25% trimestrale, 5% su base annua

Articolo 3 – Collocamento, aumento dell’importo, chiusura anticipata

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa e le sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, presso uffici dei promotori finanziari o, se richiesto, presso il domicilio del cliente.

L’adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta.

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore al lotto minimo.

Il singolo investitore non può sottoscrivere un importo maggiore della differenza fra l’importo massimo della missione e l’importo già sottoscritto da altri investitori.

L’Emittente ha la facoltà, nel corso del periodo di offerta, di modificare l’importo massimo della missione; di ciò darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta.

L’Emittente può procedere, in qualsiasi momento e durante il periodo di offerta, alla chiusura anticipata dell’offerta qualora le sottoscrizioni eccedano l’importo massimo; la chiusura anticipata ha l’effetto di sospendere immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste; della chiusura anticipata l’emittente darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta.

Articolo 4 – Prezzo di emissione e di rimborso

L’investitore è tenuto a pagare, alla data di regolamento, il prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte, oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di godimento alla data di sottoscrizione.

Non è dovuta alcuna ulteriore commissione o onere per la sottoscrizione.

Il prestito sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Articolo 5 – Interessi e parametro di indicizzazione

Le obbligazioni corrispondono delle cedole periodiche il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale il tasso di interesse.

Al fine della determinazione delle cedole viene applicato il seguente metodo di calcolo:

gli interessi, calcolati sulla base del calcolo dei giorni effettivi (convenzionalmente act/act), saranno pagati in rate trimestrali posticipate il 30/1, il 30/04, il 30/07 e il 30/10 di ogni anno e saranno indicizzati all’andamento del tasso di interesse, secondo la seguente formula:
 $(\text{tasso euribor 3 mesi gg.360}) + (0.15) / 4$; questo valore viene arrotondato per difetto ai cinque centesimi.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario successivo senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Articolo 6 – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali dell’Emittente, mediante accredito sul conto corrente dell’investitore.

Articolo 7 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97.

Ogni eventuale variazione della normativa fiscale di riferimento troverà applicazione automatica a cura della Banca.

Articolo 8 – Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 9 – Rimborso anticipato del prestito

L’emittente NON si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni.

Articolo 10 – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni NON saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati; tuttavia l’Emittente potrà svolgere attività di acquisto o vendita dei titoli nell’ambito della prestazione del servizio

di negoziazione per conto proprio, rispettando la strategia di esecuzione degli ordini comunicata alla clientela.

Articolo 11 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.
Le obbligazioni NON rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia degli obbligazionisti.

Articolo 12 - Clausola di subordinazione

I titoli oggetto della presente emissione costituiscono passività subordinate dell'emittente, così come classificate in base alle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (si veda il titolo IV, capitolo 1 delle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le banche). Pertanto, in caso di liquidazione dell'emittente, le obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che saranno soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato rispetto a quello delle presenti obbligazioni.

A tale riguardo l'emittente riconosce al sottoscrittore a titolo di compensazione del maggior rischio uno spread superiore rispetto alle proprie emissioni ordinarie.

Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito obbligazionario subordinato è interamente regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che potesse sorgere il foro competente, qualora il cliente non rivesta la qualifica di "consumatore", sarà quello ove si trova la sede legale dell'emittente.
Qualora il cliente investitore rivesta la qualifica di "consumatore" il foro competente sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 14 – Comunicazioni e varie

Tutte le comunicazioni dell'emittente Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa agli obbligazionisti, incluso l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ove prevista, verranno effettuate, salvo non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché su almeno un quotidiano a diffusione locale.

La sottoscrizione ovvero il successivo acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Il sottoscrittore dichiara di avere preso visione di questo Regolamento e di averne compreso ogni sua parte; copia di questo Regolamento è disponibile presso la Sede Centrale e le Filiali della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa e sul sito internet www.bancaalpimarittime.it

DATI ANAGRAFICI:

CONTO CORRENTE DI ADDEBITO:

DOSSIER TITOLI:

per presa visione ed accettazione:

_____; _____; _____; _____

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, dichiaro/dichiariamo di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole: **articolo 5, ultimo comma** (condizioni per il pagamento degli interessi qualora la data stacco cada in giorno non lavorativo bancario), **articolo 9** (facoltà per la banca di rimborso anticipato del prestito, quando prevista), **articolo 11, secondo comma** (limiti e portata dell'intervento del Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo), **articolo 12** (clausola di subordinazione del prestito) **articolo 13** (deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria)

(Luogo)

(Data)

_____, _____

_____; _____; _____; _____

Visto operatore della Banca
